

ABSTRACT

Corte di Cassazione V Sezione penale, sentenza 36035/2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36035, rigetta il ricorso, proposto da due cittadini italiani, in quanto infondato. Questi ultimi insieme a delle società sono accusati di contrabbando doganale, truffa continuata e aggravata, per sottrazione di merci (importazione di biciclette dalla Cina e Turchia) al pagamento dei diritti di confine (dazi antidumping e IVA), per un importo pari a 13.162.600,14.

La Suprema Corte ricorda la sola ammissibilità dei vizi di violazione di legge in materia cautelare reale, anche per *errores in procedendo*, dinanzi al Giudice di Legittimità. Infatti, al giudice di legittimità è precluso una valutazione nel merito del materiale probatorio. Inoltre, formatosi il giudicato cautelare, non può essere riproposta una stessa questione di fatto o di diritto a causa della preclusione processuale venutasi a creare.

The Court of Cassation, in this judgment No. 36035, dismissed the appeal, brought by two Italian citizens, as groundless. The latter, together with some companies, have been charged with customs smuggling, continued and aggravated fraud, evading (import of bicycles from China and Turkey) the payment of border duties (antidumping duties and VAT), amounting to 13,162,600.14.

The Supreme Court recalled the sole admissibility of violations of the law in matters of real precautionary measures, even for *errores in procedendo*, before the Judge of Legitimacy. In fact, the Court of legitimacy is precluded from assessing the merits of the evidentiary material. Moreover, once a preliminary ruling has been made, the same question of fact or law cannot be raised again, because of the procedural preclusion that has arisen.